



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Siena**

Ente sussidiario dello Stato

DR ANTONIO NATALE
PRESIDENTE CAO SIENA

***Una Nuova Deontologia per il
Nuovo Ruolo del Medico***



Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

Riflessioni sulla «Questione Odontoiatrica».

Dall'ultima modifica del Codice di Deontologia Medica molte cose sono cambiate nella Professione Odontoiatrica in questi ultimi anni.

Dal punto vista normativo la legge 8 marzo 2017 n.24 (Legge Gelli- Bianco) dà disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il 4 agosto 2017 arriva la Legge n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che consente l'attività odontoiatrica alle società di capitali pur in presenza del direttore sanitario. Poi la legge 11 gennaio 2018 n.3 (Legge Lorenzin) ha riordinato la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. Il 24 maggio del 2018 c'è stata la firma del Protocollo d'Intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e FNOMCEO per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.15 della Gelli –Bianco. Il 30 dicembre 2018 arriva la legge 145 (legge su finanziaria 2019 o Boldi) con i commi 525 sull'informazione sanitaria e 536 sul Direttore Sanitario. Il comma 536 verrà modificato con la legge 23 dicembre 2021 n.238 mentre il comma 525 è stato modificato dall'articolo 6 del D.L 69 del 13 giugno 2023 con la sostituzione del termine "promozionale" con "attrattivo". Infine la Legge n. 56/2023 che agevola l'ingresso dell'odontoiatra nel SSN, ridefinisce la possibilità di esercizio della medicina estetica e permette l'iscrizione anche ad un altro albo.

In mezzo c'è stata la pandemia e gli Odontoiatri hanno svolto anche il ruolo di Medici vaccinatori.

C'è in atto un processo di ricambio generazionale enorme che vedrà nei prossimi 10 anni quasi il 50% dei dentisti andare in pensione, in un contesto socio-economico sempre più difficile, mentre i giovani laureati, non figli d'arte, non aprono più uno studio in proprio. Siamo impegnati a difendere un modello professionale di studio dentistico dove il paziente viene preso in carico e non abbandonato più e il mantenimento della sua salute è il nostro obiettivo. Al tempo stesso consigliamo ai giovani di collaborare con gli anziani per poi aggregarsi e sostituirli, cucendo loro addosso la migliore veste giuridico-fiscale di subentro conservando proprio il modello di libera professione descritta.

Al contrario, nell'ambito della libera professione si è sviluppata negli ultimi anni una quota di prestazioni in convenzione con società assicurative in forma diretta (pagano le assicurazioni), indiretta (paga il paziente) o mista. Tali rapporti di convenzionamento a cui il professionista ricorre per non perdere vecchi pazienti che all'improvviso scoprono di poter usufruire di alcune prestazioni scontate presso medici convenzionati, oltre che per la speranza di acquisire nuovi pazienti, presentano alcune criticità, come espresso anche dalla Comunicazione 44 della Fnomceo, relativa all'audizione in data 13 aprile 2023 presso la 10° commissione Affari sociali nella parte che sottolinea il rischio della perdita del rapporto fiduciario medico-paziente: *“ad oggi le regole che disciplinano il sistema del welfare aziendale impediscono spesso al cittadino/assicurato di potersi avvalere del medico di sua scelta pena la perdita del beneficio economico-assicurativo..»*

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

in particolare viene a cadere la possibilità per il paziente di scegliere liberamente il proprio curante; ha solo la facoltà di rivolgersi al medico convenzionato più vicino, interrompendo, in questo caso, malvolentieri, un rapporto fiduciario di anni con il precedente curante. Inoltre le proposte di adesione a questi circuiti di assicurazioni non sono state fatte a tutti i medici e non sono state fatte passare preventivamente all'Omceo. A tutto questo aggiungiamo che il lavoro burocratico e di segreteria che accompagna tali cure è notevole e quindi sono favorite le strutture societarie che possono contare su più personale a scapito del tradizionale studio singolo o associato. In pratica viene messa in pericolo l'esclusività del rapporto medico-paziente, fondamentale per l'autonomia e responsabilità del medico e la tutela della salute del malato. Così la libera scelta del curante da parte del paziente viene influenzata e condizionata da fattori che esulano dalla fiducia e dalla autorevolezza proprie del medico. Viene meno così il diritto del paziente all'autodeterminazione e la difesa del bene superiore della salute.

Collegata a tale argomento è la legittimità delle società commerciali a occuparsi delle attività sanitarie. Infatti le società di capitali perseguono il giusto fine del profitto supportando tale scopo con grossi investimenti in pubblicità (spesso attrattiva e non informativa) e personale amministrativo. Esempio è il recente parere del 18 agosto 2022 espresso dal commissario europeo per il mercato interno ai servizi T. Breton sul tema della pubblicità proprio a coronamento del lavoro svolto dall'OMCEO Milano. In sintesi il divieto di pubblicità promozionale in ambito sanitario può essere permesso solo laddove persegue un obiettivo di pubblico interesse, sia appropriato per l'ottenimento di quell'obiettivo e non vada oltre ciò che è necessario per ottenerlo.

Ovviamente occorrerà l'intervento del legislatore per regolare la materia, ma noi potremmo dare lo spunto e lo stimolo alla politica. Ricordo che solo nel luglio 2021 l'emendamento dell'Onorevole Lorefice fu battuto per pochi voti; esso prevedeva che l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria fosse consentita solamente alle STP. Infatti le STP sono obbligate, a differenza delle società di capitali, a iscriversi in speciali elenchi presso gli Ordini territoriali, devono indicare nell'oggetto sociale l'attività prevalente, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere almeno pari ai due terzi. Ecco quindi che potrebbe esplicitarsi il potere di vigilanza e di controllo dell'Ordine.

Tutto questo per dire che di fronte a tanti cambiamenti normativi, economici e sociali anche il Codice Deontologico potrà essere modificato, di comune accordo, dialogando ognuno con i propri contributi tenendo presente proprio il fatto che Esso, il Codice, deve facilitare il rapporto del Medico con il mondo circostante e con i colleghi stessi. Il Codice esprime la nostra identità comune, di Medici Chirurghi e Odontoiatri, così come l'Ordine è la nostra casa comune.

Per tornare all'articolo 62 e alla proposta di modifica del comma 3 ci possiamo lavorare insieme, Medici Legali e Odontoiatri, per trovare una declinazione migliore. Il punto nodale è che nel momento in cui si tratta di valutare un paziente dal punto di vista odontoiatrico è necessaria la presenza di un Odontoiatra che effettui la visita specialistica. Fondamentale è la funzione del Medico Legale come detto dai colleghi. Insieme, in maniera simbiotica, possiamo aiutare il "sistema della giustizia". Da qui in avanti, ci saranno occasioni di confronto e sintesi delle nostre proposte.

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

Suggerimenti

***Chi è il medico?**

Il medico è il garante della salute della persona umana, intesa come benessere psico-fisico. Il medico è l'autore della prevenzione, della diagnosi e della terapia, della prescrizione e della riabilitazione di tutte le forme patologiche che alterino il benessere psico-fisico della persona. Coordina le attività degli altri professionisti sanitari e sociosanitari coinvolti nel processo di assistenza e cura del malato

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023





FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

*articolo 4:in aggiunta.

- --- **Art. 4:** Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico.
 - L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.
 - Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.
 -
- --- **Art. 4:** Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico.
 - L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.
 - Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura
 - "In particolare si adopera per l'autodeterminazione del malato nella scelta del proprio curante e nella salvaguardia del rapporto fiduciario. Tale scelta deve essere libera e non subordinata ad accordi e convenzioni economiche."
 -

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

**Sempre per restare sul tema dell'adequatezza delle cure e del rischio di overtreatment, soprattutto nelle società di capitali. In aggiunta*

Art. 18: Trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica.

I trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

Art. 18: Trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica.

I trattamenti che incidono sull'integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

La pratica di trattamenti invasivi o mutilanti non giustificati da motivi di salute, secondo le linee guida e le raccomandazioni di buone pratiche cliniche del settore, rappresentano illecito deontologico grave.

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

*Considerata la centralità dell'informazione sanitaria appare utile sottolineare la sua correttezza.

Art. 55: Informazione sanitaria.

Il medico promuove ed attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Proposta di modifica della parte finale.

Art. 55: Informazione sanitaria.

Il medico promuove ed attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale. **Sono vietate le comunicazioni informative aventi contenuto suggestivo e attrattivo.**

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

**Sul tema dell'attività medico legale occorre sottolineare come in relazione alle leggi Gelli-Bianco (L. 34/2017) e Lorenzin (L. 3/2018) sia necessario specificare meglio il ruolo dell'odontoiatra.*

Art. 62: Attività medico-legale.

L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

Art. 62: Attività medico-legale.

L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. **Nei casi di competenza odontoiatrica è indispensabile l'apporto professionale di un iscritto all'Albo Odontoiatri.**

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico

In attesa di un intervento legislativo sulla materia, intanto proponiamo:

Art. 65: Società tra professionisti.

Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.

Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine di appartenenza l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.

Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l'indipendenza e l'autonomia professionale.

Il medico che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:

-l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di appartenenza;

-il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell'ordinamento;

-la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'Albo di appartenenza

-il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

Art. 65: Società tra professionisti.

Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.

Il medico che esercita la professione in forma societaria notifica all'Ordine di appartenenza l'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.

"Il medico tutela il bene superiore della salute e sicurezza del malato in relazione all'esecuzione delle cure necessarie e adeguate allo specifico paziente.

Il medico si adopera affinché l'attività sanitaria venga svolta in autonomia privilegiando il rapporto diretto con il malato e l'adeguatezza delle cure, senza farsi condizionare da questioni di bilancio.

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Una Nuova Deontologia per il Nuovo Ruolo del medico



Desidero ringraziare tutti i colleghi del Gruppo 4 con cui ci siamo confrontati più volte, i coordinatori Rossi e Grossi; I colleghi Odontoiatri tutti che mi hanno supportato in questo lavoro, la Cao Nazionale con il suo Presidente Iandolo, la Fnomceo con il Presidente Anelli, il mio Presidente di Ordine Roberto Monaco. Questo lavoro di condivisione, di simbiosi fra le professionalità dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sia di stimolo per rinsaldare il senso dell'unità e dell'andare avanti insieme. Ancora un ringraziamento alla Prof.ssa Elisabetta Pulice.

Grazie a tutti per l'attenzione.

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

***Una Nuova Deontologia per il
Nuovo Ruolo del medico***

Il Convegno Nazionale - Roma, 13-14 luglio 2023

